



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 168/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.
(FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“RETE 182-LCN 182”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 4/2018 - PROC. 42/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 5854/2018 del 16 gennaio 2018, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 3225), il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi con nota prot. n. 36493, del 6 giugno 2017, a seguito della segnalazione di un utente - ha inviato, tra l’altro, l’esito del monitoraggio effettuato sulla programmazione mandata in onda dal 13 al 20 novembre 2017 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete 182-LCN 182” fornito dalla società Studio TV 1 News S.p.A., con sede legale in Cremona, via Bastida, n. 16, rappresentando che quest’ultimo in tutte le giornate sottoposte a controllo ha trasmesso, tra le ore 07:00 e le ore 21:00, televendite relative a pronostici concernenti il gioco del lotto, allegando i supporti magnetici contenenti la videoregistrazione di detti programmi acquisiti presso l’emittente.

La Direzione contenuti audiovisivi, con nota prot. n. 4168 del 19 gennaio 2018, ha trasmesso, per il seguito di competenza, gli esiti delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM) Lombardia che, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2018, del 27 marzo 2018, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla citata società la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 3, del *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite* di cui alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, in tutti i giorni compresi nel periodo intercorrente dal 13 al 20 novembre 2017, tra le ore 07:00 e le ore 16:00 circa, nell’ambito della trasmissione “*Passione Lotto*”, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i vari conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrimpressione sullo schermo.

2. Deduzioni della società

La società Studio TV 1 News S.p.A., cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2018 del 27 marzo 2018 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 35 del 15 maggio 2018, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 17070 AM del 22 maggio 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità proponendo l’irrogazione di una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Studio TV 1 News S.p.A. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato in quanto dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che il servizio media audiovisivo "Rete 182-LCN 182" in data 13 novembre 2017 (ad es. alle ore 07:17), 14 novembre 2017 (ad es. alle ore 15:24), 15 novembre 2017 (ad es. alle ore 20:55), 16 novembre 2017 (ad es. alle ore 14:56), 17 novembre 2017 (ad es. alle ore 09:48), 18 novembre 2017 (ad es. alle ore 11:25), 19 novembre 2017 (ad es. alle ore 19:27) ed in data 20 novembre 2017 (ad es. alle ore 14:46) nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00, ha trasmesso televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i vari conduttori rivolgono espressi inviti ad avvalersi dei numeri a tariffazione maggiorata (prefisso 899) che vengono mostrati sullo schermo in sovrimpressione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Studio TV 1 News S.p.A. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, che sono avvenuti giornalmente e nell'intero periodo di programmazione sottoposto a controllo e della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per 8 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle otto giornate sottoposte a monitoraggio (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Studio TV 1 News S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Rete 182-LCN 182*", con sede legale in Cremona, via Bastida n. 16, di pagare la sanzione amministrativa di euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 168/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 168/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi